

**INGEGNERIA FORENSE |**

# IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE IN AMBITO PENALE

Un ruolo di rilevante importanza nel processo penale

**DI MASSIMO MONTRUCCHIO E  
PAOLO TABACCO\***

**Nell'articolo dedicato** al processo civile abbiamo affermato che la precipua funzione del CTP è quella di facilitare l'esercizio del diritto di difesa tecnica del proprio mandante nell'ambito di un dialogo costruttivo col CTU e con gli altri CTP presenti, affinché le sue ragioni emergano e siano esposte al meglio (sia al CTU stesso che al Giudice).

La figura del CTP nel campo penale ha invece aspetti diversi.

Infatti, mentre nella fase delle indagini preliminari il Pubblico Ministero (PM) nomina un proprio consulente tecnico (ex art. 359, comma 1, c.p.p. e art. 73 disp. att. c.p.p.) che è, a tutti gli effetti, un CTP perché, com'è noto, nel processo penale attuale (che è di stampo "accusatorio" dopo la riforma del Codice di Procedura Penale del 1989 e della successiva modifica dell'art. 111 della Costituzione) il PM è una delle parti (essendo le altre l'imputato e/o le parti civili), nel momento in cui si passa alla fase dibattimentale del processo il Giudice può disporre o meno una perizia.

Nel primo caso il Giudice nomina un tecnico (Perito), ex artt. 221 e 508 c.p.p., che assume in pratica il ruolo del CTU e la perizia che egli svolge assume la denominazione di "perizia endoperitale". Le parti (quindi anche il PM) possono nominare i loro CTP (ex art. 225 c.p.p.) che potranno (dovranno) partecipare – come nel processo civile – alle operazioni peritali e, dopo il de-

posito della perizia (attualmente, contrariamente al processo civile, ancora cartacea), depositeranno i loro elaborati in difesa delle parti che li hanno nominati, esponendoli successivamente nelle udienze dibattimentali che si svolgono "coram populo" in un dibattito tecnico a volte serrato.

Nel caso in cui, invece, il Giudice non dispone la perizia, ciascuna parte (ivi compreso ovviamente il PM) può comunque nominare un proprio Consulente Tecnico (CTP) ai sensi e per gli effetti dell'art. 233, comma 1, c.p.p.

Se sulla scorta degli elaborati presentati da questi ultimi il Giudice decide di nominare un Perito (art. 233, comma 2, c.p.p.), i consulenti tecnici di cui in precedenza hanno facoltà (ex art. 230, comma 1, c.p.p.) di interloquire col Giudice in sede di conferimento dell'incarico peritale e poi partecipare nella veste di CTP alle operazioni peritali anche "proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione" (art. 230, comma 2, c.p.p.). In tal caso la perizia svolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 233 c.p.p. prende il nome di "perizia extraperitale" che viene acquisita agli atti del processo a seguito della escussione dibattimentale del Perito e dei CTP, che verranno denominati rispettivamente "CT del PM" e "CT del difensore".

Da ciò emerge innanzitutto che – contrariamente al rito civile, dove la perizia funge solo da supporto tecnico al giudicante – quella pro-

dotta nel processo penale ben si inserisce tra i mezzi di prova, ovvero essa assume "valore probatorio", talché sia il Perito che i CTP si affrancano dal ruolo di semplici ausiliari tecnici delle parti (Giudice, PM, imputati, parti civili) per assumere un ruolo diverso e ben più importante, ovvero quello di "fonte di prova".

A conferma di questa nuova importante funzione del Perito/CTP può essere d'aiuto l'art. 422, comma 2, c.p.p., che inserisce, tra le prove decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere, le escussioni/dichiarazioni dei tecnici e dei testimoni.

Per concludere occorre mettere in evidenza un aspetto che appare, agli esperti di diritto penale, controverso.

Allorché il CTP viene invitato a deporre in merito alla sua indagine tecnica nel giudizio, egli ha l'obbligo di dire la verità recitando la frase rituale ex art. 497, comma 2, c.p.p. ("mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza"), che è formula invero diversa dal giuramento richiesto al Perito ex art. 226, comma 1, c.p.p. ("mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali").

Ebbene, non credete che la formalità potrebbe, in talune circostanze, pregiudicare gli interessi della parte ch'egli difende?

**\*COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO GIURISDIZIONALE DEL CNI**

